P R O V I N C I A D I T E R A M O

VI SETTORE

Servizio Trasporti

REGOLAMENTO PER ILCONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE RIGUARDANTE L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE DI VIAGGIATORE SU STRADA NEL SETTORE DEI TRASPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI.

(legge 6 giugno 1974, n° 298 – d. lgs. 22 dicembre 2000, n° 395)

Testo approvato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 27 ottobre 2005 con deliberazione n. 91

Art. 1 Esami per il conseguimento della idoneità professionale

Art. 2 Commissione d’esame

Art. 3 Domanda d’esame

Art. 4 Requisiti per l’ammissione all’esame

Art. 5 Sessione d’esame

Art. 6 Programma d’esame

Art. 7 Prove d’esame

Art. 8 Tempi di svolgimento e valutazione delle prove d’esame

Art. 9 Convocazione ed esclusioni dagli esami

Art. 10 Commissione d’esame – Norme di funzionamento

Art. 11 Rilascio dell’attestato

Art. 12 Convenzione per l’organizzazione e lo svolgimento degli esami

Art. 13 Esiti degli esami. Pubblicità

Art. 1
Esami per il conseguimento della idoneità professionale

1 - Le funzioni relative agli esami per il conseguimento del titolo professionale di trasportatore di viaggiatori su strada, sono di competenza della Provincia ai sensi quanto disposto dall'articolo 105, comma 3 lett. g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2 - Il titolo professionale di cui al comma precedente si consegue per esame ai sensi degli articoli 7 ed 8 del decreto legislativo 395/2000.

3 - Il titolo professionale di trasportatore di viaggiatori costituisce requisito dell'idoneità professionale che abilita alla direzione dell'attività di trasportatore di viaggiatori su strada.

4 - Esistono due diverse tipologie di idoneità professionale:

A) nazionale, altrimenti detta di tipo "A" ;

B) internazionale, altrimenti detta di tipo "B".

5 - L'idoneità professionale di tipo "A" consente la direzione dell'attività di trasporto di imprese che operano esclusivamente in campo nazionale.

6 - L'idoneità professionale di tipo "B" consente la direzione dell'attività di trasporto di imprese che operano sia sul territorio nazionale che su quello internazionale.

7 - L'idoneità professionale di tipo "B" comprende dunque l'idoneità professionale di tipo "A".

8 - Il competente ufficio della Provincia rilascia gli attestati di idoneità professionale, ai sensi dell'art. 9 della L.395/2000, previo superamento di un esame svolto innanzi alla Commissione di cui all'articolo seguente.

9 - Non è possibile svolgere nella stessa sessione gli esami per il conseguimento di entrambe le idoneità di cui al comma 4.

10 - Coloro che sono già titolari dell'idoneità professionale di tipo "A", anche se conseguito a domanda sulla base della normativa vigente, e volessero conseguire l'idoneità valida anche in campo internazionale, devono svolgere l'esame di cui all'articolo 7 al pari di coloro che conseguono direttamente l'idoneità di tipo "B".

Art. 2
Commissione d'esame

1 - Viene istituita la Commissione per lo svolgimento degli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale di trasportatore di viaggiatori.

2 - Della Commissione fanno parte:

a) un funzionario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. 6 - Ufficio provinciale di Teramo, appartenente almeno alla settima qualifica funzionale;

b) due esperti in materie giuridiche, di cui uno effettivo ed uno supplente, scelti tra gli iscritti all'Ordine degli avvocati;

c) due esperti in materie economiche, di cui uno effettivo ed uno supplente, scelti tra gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed al Collegio dei ragionieri Commercialisti;

d) un funzionario appartenente al corpo della Polizia Provinciale o ad altro organo di polizia di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 285/1992 e successive modifiche;

e) un rappresentante, per ogni associazione nazionale di categoria o associazione locale aderente ad associazione nazionale maggiormente rappresentativa a livello nazionale.

3 - I membri della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Provincia. Per ogni componente effettivo è altresì nominato un supplente.

4 - La Commissione è presieduta, di norma, dal dirigente del Settore competente. Detto dirigente assicura, altresì, le funzioni di segreteria incaricando un addetto del Servizio preposto.

5 - Ad ogni componente, effettivo o supplente, della Commissione nonché al segretario spetta un gettone di presenza per ogni seduta a cui ha partecipato, nella misura stabilita in apposita Deliberazione di Giunta Provinciale e comunque per un importo non superiore a quello previsto per i consiglieri.

6 - I componenti della Commissione durano in carica tre anni dalla nomina ma possono essere rinominati. Nel caso si dovesse rendere necessario procedere alla sostituzione di qualche membro, la nomina del nuovo componente avrà durata tale da corrispondere alla scadenza della nomina degli altri partecipanti.

7 - In ogni caso la commissione rimane in carica fino a nuova nomina.

Art. 3
Domanda d'esame

1 - Il soggetto che intende conseguire il titolo professionale di autotrasportatore di cose per conto di terzi deve produrre al competente ufficio della Provincia domanda d'esame in forma scritta ed in osservanza della normativa sull'imposta di bollo tramite applicazione di una marca da 14,62 Euro (fatte salve le modifiche delle tariffe attualmente vigenti), redatta secondo il modello predisposto dall'ufficio.

2 - Nella domanda il candidato deve specificare se intende sostenere l'esame per conseguire l'idoneità professionale di tipo A (nazionale) ovvero di tipo B (nazionale ed internazionale).

3 - La domanda deve contenere le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, N. 445 ("Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa") concernenti i requisiti richiesti per l'ammissione agli esami.

4 - Alla domanda deve essere allegata, quale condizione per l'ammissione agli esami, l'attestato di versamento effettuato in favore della Provincia di Teramo in misura stabilita in apposita deliberazione di Giunta Provinciale, per spese di istruttoria e di funzionamento della Commissione.

5 - La domanda d'esame vale per una sola sessione: la mancata presentazione all'esame non comporta la restituzione del versamento effettuato in favore della Provincia;

soltanto in caso di assenza per malattia, debitamente documentata da certificato medico, il versamento effettuato è valido per sostenere l'esame esclusivamente nella sessione successiva: occorrerà comunque produrre nuova istanza.

Art. 4
Requisiti per l'ammissione all'esame

1 - I requisiti per l'ammissione all'esame, come previsti dall'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 395/2000, sono i seguenti:

a) essere maggiorenni;

b) non essere interdetti giudizialmente;

c) non essere inabilitati;

d) essere in possesso del diploma di scuola media inferiore e avere superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado ovvero un corso di preparazione agli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale di trasportatore di viaggiatori su strada per conto di terzi ed essere in possesso del relativo attestato di frequenza;

e) avere la residenza anagrafica in provincia di Teramo ovvero avere nello stesso territorio provinciale la propria residenza normale o l'iscrizione presso l'anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.).

2 - I requisiti di ammissione devono essere posseduti e dimostrati dal candidato entro la data di scadenza per la produzione delle domande prevista in ciascun bando.

3 L'esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale, di direzione dell'attività di trasporto di una o più imprese per almeno cinque anni, costituisce ulteriore requisito che da diritto soltanto ad una valutazione delle prove più favorevole come indicato all'articolo 8 comma 4. Ovviamente, qualora l'esperienza è limitata ad attività di trasporto in campo nazionale, la valutazione delle prove più favorevole riguarderà soltanto l'esame per il conseguimento della idoneità professionale di tipo "A".

4 - Per gli effetti del comma 3 l'esperienza ivi contemplata si considera:

- **continuativa**, se la direzione dell'attività di trasporto è stata svolta senza alcuna interruzione ovvero con una o più interruzioni singolarmente considerate, non superiori a sei mesi;
- **attuale** se, alla data di presentazione della domanda per l'ammissione alle prove d'esame, la direzione dell'attività è in corso di svolgimento ovvero è cessata o interrotta da non più di sei mesi.

5 - L'esperienza di cui al comma 3 deve essere comprovata con idonea documentazione: non sono sufficienti le dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

6 - La valutazione circa la sussistenza del requisito di cui al comma 3 è rimessa all'ufficio competente dell'Ente.

7 - Per quanto non contemplato nel presente articolo si rinvia all'articolo 7 del decreto legislativo 395/2000.

Art. 5
Sessioni d'esame

1 - Entro il 31 dicembre di ogni anno il Dirigente del Servizio competente provvede con propria determinazione a fissare il numero e le date delle sessioni d'esame per il successivo anno solare, previa intesa con i componenti della Commissione d'esame.

2 - Ciascuna sessione è indetta con apposito bando predisposto dal competente Ufficio dell'Ente: nel bando sono indicate le modalità ed i termini entro i quali presentare la domanda di ammissione all'esame, i requisiti per l'ammissione, la data e la sede di svolgimento dell'esame stesso.

Art. 6
Programma d'esame

1 - L'esame verte sulle materie riportate nell'Allegato I al decreto legislativo 395/2000 concernenti esclusivamente il trasporto viaggiatori.

2 - Coloro che hanno fatto richiesta d'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale di tipo "A", sostengono le prove d'esame esclusivamente su argomenti riguardanti il trasporto nazionale.

Art. 7
Prove d'esame

1 - L'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale di cui all'articolo 1 consiste in due distinte prove:

a) sessanta domande con risposta a scelta fra quattro risposte alternative;

b) una esercitazione su un caso pratico.

2 - Le prove differiscono in base al tipo di idoneità prescelta: nazionale ovvero nazionale ed internazionale.

3 - Per la prova di cui al comma 1 lett. a) la Commissione esaminatrice predispone quesiti a risposta multipla combinando opportunamente l'elenco generale dei quesiti resi pubblici dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Per la prova di cui al comma 1 lett. b) la Commissione esaminatrice predispone una esercitazione su un caso pratico sulla base dei tipi di esercitazione resi pubblici dal predetto Ministero.

4 - Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti provvede a quanto indicato nel comma precedente ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 395/2000.

Art. 8
Tempi di svolgimento e valutazione delle prove d'esame

1 - Per ciascuna delle prove di cui all'articolo 7, comma 1, il candidato dispone di due ore.

2 - Per la valutazione delle prove di cui all'articolo 7, comma 1 lett. a), sono attribuiti al massimo sessanta punti; per la valutazione della prova di cui all'articolo 7, comma 1 lett. b) sono attribuiti al massimo quaranta punti.

3 - L'esame è superato se il candidato ottiene un punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti e, comunque:

- non meno di trenta punti per la prova di cui all'articolo 7, comma 1 lett. a);
- non meno di venti punti per la prova di cui all'articolo 7, comma 1 lett. b);

4 - L'esame sostenuto da parte di coloro che, ai sensi dell'articolo 4 commi 3 e seguenti, hanno dato prova di esperienze direzionali, è superato se il candidato ottiene un punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti e, comunque:

- non meno di trenta punti per la prova di cui all'articolo 7, comma 1 lett. a);
- non meno di sedici punti per la prova di cui all'articolo 7, comma 1 lett. b);

Art. 9
Convocazioni ed esclusioni dagli esami

1 - Sono ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano depositato la domanda, completa in ogni sua parte, nei termini indicati nel bando di cui all'articolo 5, comma 2. In caso di invio della domanda a mezzo del Servizio postale fa fede la data di spedizione.

2 - Il Presidente della Commissione provvede a convocare per iscritto i candidati, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso l'indirizzo indicato dai candidati medesimi, almeno venti giorni prima della data d'esame.

3 - Il Presidente della Commissione comunica altresì ai candidati, presso gli stessi indirizzi di cui al comma precedente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'eventuale non ammissione all'esame.

4 - In ogni caso si intendono automaticamente convocati, nella data e nel luogo prefissati per la sessione d'esame per la quale avevano presentato domanda, i candidati che non siano stati espressamente esclusi.

5 - L'ufficio non è responsabile della mancata conoscenza della convocazione da parte dei candidati né della mancata conoscenza dell'esclusione da parte degli stessi, qualora la convocazione o la comunicazione di esclusione sia stata effettuata presso gli indirizzi indicati dai candidati stessi.

6 - Nell'eventualità i candidati sono tenuti a comunicare per iscritto al competente Ufficio dell'Ente il cambiamento dell'indirizzo da loro indicato all'atto delle presentazione della domanda.

Art. 10
Commissione d'esame – Norme di funzionamento

1 - Il Presidente della Commissione d'esame convoca la Commissione medesima almeno venti giorni prima della data d'esame.

2 - La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i componenti effettivi o supplenti; a tal fine il Presidente verifica la regolarità della costituzione della Commissione stessa.

3 - Nell'ipotesi in cui difetti la regolare costituzione il Presidente riconvoca la Commissione a data successiva dandone immediata comunicazione ai candidati.

4 - Il commissario effettivo o supplente che, senza giustificato motivo, non si presenta alla seduta della Commissione è revocato con le stesse modalità previste per la nomina; contestualmente viene nominato un nuovo commissario.

5 - Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento circa le modalità di funzionamento della Commissione, provvederà la Commissione stessa con apposito atto in una riunione preliminare antecedentemente alla prima sessione d'esame.

Art. 11
Rilascio dell'attestato

1 - L'attestato di idoneità professionale è rilasciato dal Dirigente del competente Ufficio della Provincia sulla base delle risultanze del verbale d'esame e su richiesta per iscritto dell'interessato.

2 - L'attestato è rilasciato anche come duplicato in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dell'originale.

3 - In ogni caso l'attestato è rilasciato in osservanza della normativa sull'imposta di bollo tramite applicazione di una marca da 14,62 Euro (fatte salve le modifiche delle tariffe attualmente vigenti).

4 - Nell'ipotesi di richiesta di duplicato per smarrimento, sottrazione o distruzione, alla domanda di cui al comma 3 dovrà essere allegata la relativa attestazione di resa denuncia agli organi di polizia nonché idonea dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente il possesso del requisito dell'idoneità professionale.

5 - Nell'ipotesi di duplicato per deterioramento, alla domanda di cui al comma 3 dovrà essere allegato l'originale dell'attestato da duplicare e, se del caso, idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il possesso del requisito dell'idoneità professionale specificando, eventualmente, tutti i dati riportati sul documento deteriorato che non siano chiaramente leggibili.

Art. 12
Convenzioni per l'organizzazione e lo svolgimento degli esami

1 - E' fatta salva la possibilità per la Provincia di stipulare apposite convenzioni con le altre Province della Regione Abruzzo per l'organizzazione e lo svolgimento degli esami in base a livelli sovraprovinciali di aggregazione territoriale, ai sensi dell'articolo 30 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267).

Art. 13
Esiti degli esami. Pubblicità

1. Gli esiti degli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale che abilita alla direzione dell'attività di trasportatore di viaggiatori su strada sono pubblicati all'Albo dell'Ente.